

<p>Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)</p> <p>Del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2009), ohne Rechtsapparat <i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>Visto l'articolo 32 della legge sulla ricerca (LR) del 7 ottobre 1983 (legge) <i>ordina:</i></p>	<p>Ordinanza <i>relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione</i> (Ordinanza <i>sulla promozione della ricerca e dell'innovazione</i>, O-LPRI)</p> <p>8 marzo 2010 Del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2009) Le modifiche proposte sono segnate in rosso e in corsivo <i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visto l'articolo <i>16b capoversi 1 e</i> 32 della legge federale sulla <i>promozione della</i> ricerca e <i>dell'innovazione</i> (LPR) del 7 ottobre 1983 (legge), <i>ordina:</i></p>
<p>Sezione 1: Nuove istituzioni di promovimento della ricerca (art. 5 lett. a n. 3 e art. 7 cpv. 2 LR)</p> <p>Art. 1 Riconoscimento</p> <p>Possono essere riconosciute come nuove istituzioni di promovimento della ricerca istituzioni scientifiche che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. svolgono, secondo gli articoli 7 e 9 della legge, compiti che presentano un rilevante interesse pubblico e che non sono adempiuti da istituzioni già riconosciute, e b. non possono essere incorporate in una istituzione già riconosciuta. 	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 2 Domande</p> <p>¹ Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Dipartimento federale dell'interno (DFI); questo consulta le istituzioni di promovimento della ricerca e chiede successivamente il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.</p> <p>² Ogni domanda deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una descrizione dei compiti giusta gli articoli 7 e 9 della legge, che l'istituzione ha finora adempiuto e che intende svolgere in avvenire; b. i motivi per i quali l'incorporazione in un'istituzione già riconosciuta non è possibile; c. un programma pluriennale secondo l'articolo 13; d. gli statuti e i regolamenti; e. i rapporti di attività e i rapporti contabili degli ultimi cinque anni. 	<p>Nessuna modifica</p>

<p>Art. 3 Approvazione degli statuti e dei regolamenti</p> <p>¹ Il Consiglio federale, con il riconoscimento dell'istituzione, approva i suoi statuti e regolamenti.</p> <p>² Può stabilire condizioni e oneri.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca</p> <p>(art. 6 cpv. 2 LR)</p> <p>Art. 4 Scopo e contenuto</p> <p>¹ I programmi nazionali di ricerca devono promuovere l'elaborazione e l'esecuzione di progetti di ricerca coordinati e perseguiti uno scopo comune. Devono consentire, se necessario, la creazione di un potenziale di ricerca supplementare.</p> <p>² Le tematiche che possono costituire l'oggetto di programmi nazionali di ricerca sono in particolare quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il cui studio scientifico è d'importanza nazionale; b. alla cui soluzione la ricerca svizzera può particolarmente contribuire; c. alla cui soluzione sono necessari i contributi di diverse discipline; d. che non si possono attribuire esclusivamente alla ricerca fondamentale pura, alla ricerca dell'amministrazione (ricerca del settore pubblico) o alla ricerca vicina all'industria; e. la cui esplorazione può condurre, nello spazio di cinque anni, a risultati utilizzabili nella pratica. <p>³ All'atto della scelta dei programmi dev'essere tenuto conto delle loro possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. servire come base scientifica a decisioni governative e amministrative; b. essere elaborati in un progetto internazionale che presenta simultaneamente un grande interesse per la Svizzera. 	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 5 Vaglio e selezione delle proposte</p> <p>¹ I servizi federali e ogni persona fisica o giuridica possono presentare alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) proposte concernenti i programmi nazionali di ricerca.</p> <p>² La Segreteria di Stato procede periodicamente al vaglio di tutte le proposte presentate.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>Allestisce un elenco delle priorità tenendo conto dello scopo dei programmi nazionali di ricerca secondo l'articolo 4. A tal fine si avvale del sostegno di periti esterni dell'amministrazione e di altri ambienti interessati.</p> <p>³ Per i temi selezionati come prioritari secondo il capoverso 2, elabora brevi proposte di programma che precisano le relative problematiche e illustrano il mandato di ricerca e altre condizioni determinanti per il programma.</p> <p>⁴ Esso incarica il Fondo nazionale svizzero di effettuare uno studio di fattibilità per ciascuna delle proposte di programma e di redigere in base a detto studio un abbozzo di programma con orientamento scientifico.</p> <p>⁵ Esso può incaricare il Fondo nazionale svizzero di procedere, nel quadro dello studio delle proposte di programma, a studi speciali, segnatamente a perizie relative allo stato delle conoscenze in campi selezionati.</p>	
<p>Art. 6 Esame e scelta dei programmi</p> <p>¹ La Segreteria di Stato procede all'esame degli schizzi di progetto. A tal fine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. incarica il Comitato direttivo formazione, ricerca e tecnologia di esaminare i programmi proposti dal profilo della loro importanza e della loro urgenza per l'esecuzione di compiti federali; b. valuta l'utilità dei risultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli utilizzatori e raccoglie per questo scopo i pareri degli ambienti interessati della politica e della società. <p>² Tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui nel capoverso 1, seleziona periodicamente proposte di nuovi programmi e le sottopone al DFI. Al riguardo può fondarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.</p> <p>³ Il DFI propone periodicamente al Consiglio federale l'esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca. In tale ambito, tiene conto del fatto che per i programmi nazionali di ricerca può essere stanziato per periodo di sussidio al massimo il 12 per cento in media del bilancio ordinario del Fondo nazionale svizzero.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 7 Esecuzione dei programmi</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o crea un'altra struttura adeguata di direzione.</p> <p>² Esso allestisce un piano di esecuzione per ogni programma. Detto piano di esecuzione tiene conto dell'entità e della durata del programma relativamente alla sua estensione e al suo grado di</p>	

<p>specificazione e indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obiettivi del programma e gli oggetti principali di ricerca; b. il calendario di realizzazione del programma; c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari tra i principali oggetti di ricerca. <p>³ Il DFI approva il piano d'esecuzione, dopo aver sentito i servizi interessati dell'Amministrazione federale.</p> <p>⁴ Il Fondo nazionale svizzero pubblica i piani d'esecuzione approvati e svolge i programmi.</p>	
<p>Art. 8 Rapporto, analisi e verifica degli effetti¹</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero informa regolarmente il pubblico e gli interessati sullo stato e la progressione dei lavori nei programmi nazionali di ricerca.</p> <p>² Terminato un programma, compila un rapporto finale che consente agli interessati di analizzare e di utilizzare i risultati e che indica in quale misura sono stati conseguiti gli scopi stabiliti nel piano d'esecuzione.</p> <p>³ L'amministrazione federale tiene conto dei risultati dei programmi nell'adempimento dei suoi compiti; essa ne promuove l'applicazione fuori del suo ambito.</p> <p>⁴ Un programma nazionale di ricerca terminato è sottoposto, secondo le necessità, a una verifica unica degli effetti. La Segreteria di Stato decide, d'intesa con il Fondo nazionale svizzero, le modalità e assegna i mandati corrispondenti.</p>	Nessuna modifica
<p>Art. 8a Direttive</p> <p>Il DFI elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente la procedura per il vaglio e l'esame dei temi per i programmi nazionali di ricerca nonché per il loro controllo. Il Consiglio federale approva tali direttive.</p>	Nessuna modifica
<p>Sezione 2^{bis}: Poli di ricerca nazionali</p> <p>(art. 6 cpv. 2 e 8 lett. h LR)</p> <p>Art. 8b Scopo e contenuto</p>	Nessuna modifica

<p>¹ L'istituzione di poli di ricerca nazionali persegue in particolare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il mantenimento e il rafforzamento durevole della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante il promovimento della ricerca di massimo livello; b. il rinnovamento durevole e l'ottimizzazione delle strutture svizzere di ricerca mediante il promovimento della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca e del loro collegamento alle reti internazionali; c. una migliore armonizzazione dei provvedimenti di promovimento per quanto concerne la ricerca fondamentale, il trasferimento di conoscenze e di tecnologie nonché la formazione delle nuove leve scientifiche mediante una strategia coerente e adeguata. <p>² Un polo di ricerca nazionale è un progetto di ricerca d'importanza nazionale con base istituzionale. Consiste in un centro di competenze (leading house) e di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario; è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato e dispone di un adeguato sostegno in termini di risorse umane e materiali da parte dell'istituzione presso la quale è istituito il centro di competenze.</p> <p>³ Un polo di ricerca nazionale ha una durata massima di dodici anni. Si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Fondo nazionale svizzero garantisce, secondo l'articolo 8d capoverso 2, il finanziamento del polo di ricerca nazionale per una prima fase fino a quattro anni; b. il proseguimento del sostegno è accordato in base a una richiesta in merito e al risultato di una valutazione intermedia. <p>⁴ Un centro di competenze (leading house) secondo il capoverso 2 è l'organo direttivo a livello organizzativo e scientifico del polo di ricerca nazionale. I compiti che incombono al centro di competenze sono segnatamente i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il coordinamento a livello superiore di tutte le istituzioni e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al polo di ricerca nazionale; b. la direzione scientifica e l'orientamento generale del polo di ricerca nazionale; c. la gestione operativa e il controllo dei fondi del polo di ricerca nazionale. <p>⁵ Un centro di competenze (leading house) secondo i capoversi 2 e 4 può essere istituito presso le seguenti istituzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli organi incaricati della ricerca universitaria secondo l'articolo 5 lettera b della legge; b. le scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; c. le scuole universitarie professionali riconosciute dai Cantoni secondo la legislazione cantonale sulle scuole universitarie professionali; d. i centri di ricerca secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 3 lettera c della legge; e. altri centri di ricerca nella misura in cui questi possano garantire un contributo sostanziale nel perseguimento degli obiettivi di cui al capoverso 1. 	
--	--

<p>Art. 8c Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero, su proposta del DFI, pubblica il bando di concorso del programma dei poli di ricerca nazionali. Nell'ambito di una procedura di selezione e di decisione a due livelli (schizzi e domande) è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. A tale proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. valuta ed esamina con l'aiuto di periti esteri gli aspetti scientifici degli schizzi e delle domande per i poli di ricerca nazionali; b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande valutate di elevato livello scientifico. <p>² La Segreteria di Stato è competente per valutare le domande dal profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e presentarle al DFI. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate; b. chiede il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia in vista della proposta di cui alla lettera c; c. presenta una proposta motivata al DFI concernente l'istituzione di poli di ricerca nazionali. <p>³ Il DFI decide in merito all'istituzione di poli di ricerca nazionali e fissa, per ognuno di essi, il quadro finanziario. Può determinare condizioni per la loro attuazione. Per i poli di ricerca nazionali con una partecipazione determinante di scuole universitarie professionali decide d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE).</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8d Notifica della decisione</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero, se dopo aver esaminato la domanda decide di non proporre la realizzazione del centro di ricerca interessato, ne informa gli autori mediante decisione secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge.</p> <p>² Il DFI notifica la sua decisione secondo l'articolo 8c capoverso 3 agli autori delle domande concernenti un polo di ricerca nazionale la cui realizzazione è stata raccomandata dal Fondo nazionale svizzero.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>Art. 8e Realizzazione dei poli di ricerca nazionali</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero finanzia, assiste e controlla i poli di ricerca nazionali la cui istituzione è stata decisa dal DFI.</p> <p>² Nel disciplinare i diritti e i doveri dei servizi che partecipano al polo di ricerca nazionale tiene conto del quadro finanziario fissato dal DFI e delle condizioni poste per la loro attuazione. Rispetta il principio secondo il quale i risultati delle ricerche svolte nell'ambito di poli di ricerca nazionali sono pubblici conformemente agli articoli 7 capoverso 1 e 28 capoverso 1 della legge.</p> <p>³ Consulta la Segreteria di Stato sulla normativa prevista secondo il capoverso 2. Le normative contrattuali tra il Fondo nazionale svizzero e le istituzioni partecipanti sono giuridicamente vincolanti soltanto se sono approvate dalla Segreteria di Stato per quanto attiene alle condizioni poste dal DFI conformemente all'articolo 8c capoverso 3.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8f Controllo: valutazione e verifica degli effetti</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero provvede a un costante monitoring dei poli di ricerca nazionali e ne fa rapporto alla Segreteria di Stato. Effettua valutazioni intermedie in vista della decisione relativa al proseguimento del sostegno federale secondo l'articolo 8b capoverso 3 lettera b.</p> <p>² Ogni polo di ricerca nazionale che giunge a termine è sottoposto a un'esauritiva verifica degli effetti incentrata sulla realizzazione degli obiettivi, su mandato della Segreteria di Stato. Quest'ultimo decide le modalità e assegna i mandati corrispondenti.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8g Interruzione di poli di ricerca nazionali</p> <p>¹ Il DFI, su proposta del Fondo nazionale svizzero, decide prima della scadenza del periodo di finanziamento quadriennale di interrompere poli di ricerca nazionali. La procedura di decisione è retta dalle disposizioni dell'articolo 8c capoversi 2 e 3.</p> <p>² Se le circostanze lo esigono, la decisione di interruzione può essere adottata anche durante il periodo di finanziamento quadriennale.</p> <p>³ In caso di interruzione di un polo di ricerca nazionale, il Fondo nazionale svizzero accorda per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il polo.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8h Direttive</p> <p>Il DFI elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente il bando di concorso, la selezione, la</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>realizzazione e il controllo di poli di ricerca nazionali. Il Consiglio federale approva tali direttive².</p>	
<p>Sezione 2^{ter}: Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)</p> <p>(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LR)</p> <p>Art. 8i Scopo e diritto ai contributi</p> <p>¹ I contributi per i costi indiretti di ricerca (<i>overhead</i>) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell'ambito delle sue attività di promovimento della ricerca.</p> <p>² Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. agli organi incaricati della ricerca universitaria; b. ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettera c della legge; c. ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni. 	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l'anno precedente ed entro i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dei crediti approvati; e b. del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente. <p>² Approva i contributi mediante decisione.</p> <p>³ I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell'anno civile.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>Art. 8k Regolamento</p> <p>¹ Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indiretti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi; b. il rimborso dei contributi in casi motivati quali l'abbandono di un progetto. <p>² Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 8/ Rapporto e controllo</p> <p>¹ Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DFI un rapporto sull'assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca.</p> <p>² Nel quadro del controllo dell'adempimento del contratto di prestazioni di cui all'articolo 31a della legge, il DFI verifica se è stato rispettato il tasso di contribuzione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv. 1 lett. b) e approva il rapporto.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale</p> <p>(art. 6 cpv. 3 e 4 nonché art. 15 e 16 LR)</p> <p>Art. 9 Istituzione o assunzione di centri di ricerca</p> <p>¹ Le domande di istituzione o assunzione di centri di ricerca devono essere presentate al dipartimento competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso dubbio, al DFI.</p> <p>² Ogni domanda dev'essere motivata; in particolare deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le ricerche previste o eseguite nell'interesse della Confederazione; b. i motivi per i quali incombe alla Confederazione di istituire o assumere il centro e il modo previsto per integrarlo organizzativamente nell'amministrazione federale; c. le prestazioni federali auspiccate. <p>³ Le consultazioni previste dalla legge sono svolte dal dipartimento competente. Questo, sentito il DFI, presenta al Consiglio federale una proposta nella quale indica in particolare gli oneri di personale e finanziari connessi con l'istituzione o l'assunzione del centro di ricerca.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

Art. 10 Contributi e altri provvedimenti

¹ Le domande di contributi o di altri provvedimenti devono essere presentate al dipartimento competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso di dubbio, al DFI.

² Ogni domanda dev'essere motivata. Di regola contiene:

- a. indicazioni su i compiti e l'organizzazione del richiedente;
- b. una descrizione delle attività presenti e future, nonché dei motivi per cui dev'essere fornito un contributo federale;
- c. una ricapitolazione delle spese necessarie all'adempimento dei compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali auspiccate.

³ L'ammontare dei contributi e i provvedimenti a favore dei servizi scientifici ausiliari e dei centri di ricerca devono essere proporzionati sia alle prestazioni di quest'ultimi, sia alla partecipazione finanziaria di altre collettività, istituzioni o imprese interessate.

⁴ Il Dipartimento competente decide, in virtù dell'articolo 16 capoverso 7 della legge, in merito al raggruppamento amministrativo e all'organizzazione razionale dei centri di ricerca secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge. Disciplina autonomamente l'attuazione e la procedura di cui all'articolo 16 capoverso 2 della legge ed elabora direttive sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

⁵ Il Dipartimento competente decide, in virtù dell'articolo 16 capoverso 7 della legge, sull'assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari.

⁶ Il DFI può, nel quadro dei crediti stanziati, accordare contributi a istituzioni che promuovono il dialogo tra scienza e società. I principi seguenti sono applicabili:

- a. il sostegno avviene sotto forma di contributi fissi, unici o periodici;
- b. il DFI conclude con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni.

⁷ Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili i principi seguenti:

- a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti;
- b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell'ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale.
- c. l'ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere;
- d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato; il DFE

⁷ Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili i principi seguenti:

- a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti;
- b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell'ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale.
- c. l'ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle

<p>all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 31a LR);</p> <p>e. i servizi federali coordinano le loro misure di sostegno; garantiscono segnatamente che i contratti di prestazioni siano sufficientemente concertati per quanto concerne l'ammontare dei contributi, l'attribuzione dei compiti e le procedure di controllo. Nell'ambito dell'esame delle domande possono consultare a questo scopo esperti designati di comune accordo.</p>	<p>istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere;</p> <p>d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LR).</p> <p>e. i servizi federali coordinano le loro misure di sostegno; garantiscono segnatamente che i contratti di prestazioni siano sufficientemente concertati per quanto concerne l'ammontare dei contributi, l'attribuzione dei compiti e le procedure di controllo. Nell'ambito dell'esame delle domande possono consultare a questo scopo esperti designati di comune accordo.</p>
<p>Art. 10a Dichiarazioni comuni d'intenti nell'ambito della COST</p> <p>Il DFI è autorizzato a decidere in merito alla conclusione di Dichiarazioni comuni d'intenti nell'ambito della Cooperazione Europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST). Può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 10b Rappresentanza nel Comitato della COST</p> <p>La Segreteria di Stato e l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, in nome della Segreteria di Stato dell'economia, rappresentano la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.</p> <p>Art. 10c Accordo d'esecuzione per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA)</p> <p>Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è autorizzato a decidere la conclusione di accordi d'esecuzione nonché la partecipazione ai nuovi progetti di cooperazione ivi previsti in materia di ricerca energetica nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'energia e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.</p>	<p>Nessuna modifica</p> <p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 10d Accordi di esecuzione nell'ambito della Comunità europea dell'energia nucleare (EURATOM)</p> <p>¹ Il DFI è autorizzato a decidere il rinnovo di accordi di esecuzione nell'ambito dell'Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia nucleare nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>² La Segreteria di Stato è competente per le proroghe nell'ambito degli accordi di esecuzione in vigore.</p> <p>³ Il DFI e la Segreteria di Stato consultano in ogni caso l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, l'Ufficio federale dell'energia e l'Amministrazione federale delle finanze.</p>	
<p>Art. 10e Rinnovo di delegazioni svizzere nell'ambito di cooperazioni internazionali</p> <p>¹ La Segreteria di Stato è autorizzata, nell'ambito dei pertinenti accordi di cooperazione scientifica internazionale, a decidere la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti internazionali di cooperazione, segnatamente delle delegazioni presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Laboratorio europeo della fisica delle particelle (CERN); b. l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO); c. il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL); d. la Comunità europea dell'energia nucleare (EURATOM). <p>² La Segreteria di Stato consulta l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE per i progetti che rientrano nella competenza della Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio federale dell'energia per i progetti legati a EURATOM.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Sezione 3^{bis}: Contributi per la cooperazione scientifica bilaterale</p> <p>(art. 16 cpv. 3 lett. d LR)</p> <p>Art. 10f Principi</p> <p>¹ Possono essere assegnati contributi per la cooperazione e gli scambi con i Paesi prioritari della politica scientifica estera della Confederazione. I contributi in favore della cooperazione scientifica bilaterale previsti in leggi o ordinanze specifiche non rientrano tra questi contributi.</p> <p>² La cooperazione tra le scuole universitarie svizzere e quelle dei Paesi partner è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l'utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari congiunti, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti puntuali.</p> <p>³ I progetti di cooperazione sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.</p> <p>⁴ La Segreteria di Stato può rinunciare a esigere la reciprocità se lo giustificano l'interesse per la politica scientifica nazionale e l'eccellenza scientifica del progetto, a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promovimento della ricerca mettano a disposizione mezzi</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>appropriati.</p>	
<p>Art. 10g Leading house</p> <p>¹ Per ciascun Paese prioritario la Segreteria di Stato designa, dopo aver consultato l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP), una scuola universitaria responsabile (<i>leading house</i>).</p> <p>² La <i>leading house</i> è responsabile della gestione strategica e dell'attuazione del programma di cooperazione. Elabora un piano di cooperazione e lo sottopone per approvazione alla Segreteria di Stato.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 10h Contributo</p> <p>¹ Il DFI fissa, entro i limiti dei crediti stanziati, il contributo massimo assegnato a ciascuna <i>leading house</i> per la realizzazione dei programmi di cooperazione con i Paesi prioritari durante il periodo di sussidio quadriennale.</p> <p>² La Segreteria di Stato stipula con ciascuna <i>leading house</i> un contratto di prestazioni in cui sono definiti gli obiettivi della cooperazione scientifica bilaterale sulla base del piano di cooperazione approvato, le prestazioni che la <i>leading house</i> deve fornire e le modalità di rendiconto dell'impiego del contributo (<i>reporting e controlling</i>).</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 10i Comitato di gestione strategica nazionale</p> <p>¹ La Segreteria di Stato istituisce per ciascun Paese prioritario un comitato di gestione strategica nazionale responsabile di esaminare i progetti di cooperazione.</p> <p>² Il comitato si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale presiede il comitato; b. un rappresentante dell'UFFT; c. un rappresentante degli organi che in virtù del loro settore di competenza sono responsabili della valutazione (art. 10k cpv. 2); 2); d. un rappresentante della <i>leading house</i>. <p>³ Possono essere invitati a partecipare alle sedute con voto consultivo i rappresentanti di altre istituzioni.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>Art. 10j Gruppi di lavoro bilaterali</p> <p>¹ In virtù degli accordi di cooperazione scientifica bilaterale sono istituiti gruppi di lavoro composti di rappresentanti della Svizzera e del Paese partner.</p> <p>² La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro; b. un rappresentante dell'UFFT; c. un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); d. un rappresentante della <i>leading house</i>. <p>³ Possono essere invitati a partecipare alle sedute i rappresentanti di altre istituzioni.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
<p>Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione</p> <p>¹ La <i>leading house</i> mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d'intesa con il Fondo nazionale svizzero e l'UFFT/CTI, i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali.</p> <p>² Il Fondo nazionale svizzero e l'UFFT/CTI sono responsabili, nel relativo settore di competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell'eccellenza scientifica e, per quanto riguarda l'UFFT/CTI, dell'impatto dei progetti sul mercato; b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico. <p>³ La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e dall'UFFT/CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione.</p>	<p>Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione</p> <p>¹ La <i>leading house</i> mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d'intesa con il Fondo nazionale svizzero e <i>la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)</i>, i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali.</p> <p>² Il Fondo nazionale svizzero e <i>la</i> CTI sono responsabili, nel relativo settore di competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell'eccellenza scientifica e, per quanto riguarda <i>la</i> CTI, dell'impatto dei progetti sul mercato; b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico. <p>³ La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e <i>dalla</i> CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione.</p>
<p>Art. 10l Selezione dei progetti di cooperazione e decisione finale</p> <p>¹ Il comitato di gestione strategica nazionale esamina i progetti sotto il profilo della politica nazionale di cooperazione scientifica.</p> <p>² I progetti presi in considerazione dal comitato di gestione strategica sono trasmessi ai gruppi di lavoro bilaterali che li esaminano sulla base dei principi fissati negli accordi bilaterali, delle</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<p>priorità della cooperazione scientifica bilaterale e delle risorse messe a disposizione dalle Parti all'accordo.</p> <p>³ I progetti di cooperazione presi in considerazione dai gruppi di lavoro bilaterali sono integrati nel contratto di prestazioni stipulato tra la Segreteria di Stato e la <i>leading house</i>. Nel contratto sono menzionati per ogni progetto il contenuto, la durata, le modalità e gli importi di finanziamento, la partecipazione di terzi e le modalità di rendiconto.</p> <p>⁴ La Segreteria di Stato comunica le decisioni ai responsabili dei progetti.</p>	
	<p>Sezione 3^{ter} (nuovo): <i>Promozione dell'innovazione</i></p> <p>Art. 10m (nuovo) <i>Basi per la promozione dell'innovazione</i> (art. 16a cpv. 4 LPRI)</p> <p>¹L'UFFT elabora le basi per la promozione dell'innovazione e, in particolare, le strategie in materia di politica dell'innovazione all'attenzione del Consiglio federale.</p> <p>²L'UFFT coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI.</p>
	<p>Art. 10n (nuovo) <i>Valutazione dell'attività di promozione e rapporto d'attività della CTI</i></p> <p>(art. 16a cpv. 5 e art. 16f cpv. 5 LPRI)</p> <p>¹L'UFFT garantisce la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della promozione dell'innovazione. Ogni quattro anni, esso redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale contenente i risultati di tale valutazione.</p> <p>²La CTI effettua il monitoring e il controlling dei provvedimenti da essa sostenuti e ne presenta i risultati all'UFFT. Tali risultati costituiscono la base per valutare l'efficacia e l'efficienza.</p> <p>³La CTI redige un rapporto d'attività annuale all'attenzione del Consiglio federale contenente in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il modo in cui sono state attuate le direttive strategiche della Confederazione; b. quali sono gli effetti economici risultati dall'attività di promozione; c. il numero e il tipo di progetti sostenuti, segnatamente i progetti di cui agli articoli 10q capoverso 2 e 10r nonché i progetti interrotti.
	<p>Art. 10o (nuovo) <i>Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo</i></p>

	<p><i>(art. 16 cpv. 1 e 16f cpv. 1 LPRI)</i></p> <p>¹<i>La CTI accorda contributi a progetti di ricerca applicata e sviluppo solo se i partner attuatori sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca ottenuti possono essere valorizzati efficacemente sul mercato. A tale riguardo occorre osservare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. gli effetti del progetto sul miglioramento della competitività dei partner attuatori;</i> <i>b. il valore aggiunto per la Svizzera derivato all'attuazione;</i> <i>c. L'utilità economica prevista per il partner attuatore.</i> <p>²<i>La CTI può sostenere progetti al massimo fino alla dimostrazione della capacità dei prodotti o delle procedure di affermarsi sul mercato .</i></p> <p>³<i>Sono esclusi contributi diretti ai partner attuatori.</i></p>
	<p>Art. 10p (nuovo) Scuole universitarie aventi diritto ai contributi e centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali <i>(art. 16b cpv. 1 LPRI)</i></p> <p>¹<i>Le seguenti scuole universitarie hanno diritto ai contributi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. i politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF;</i> <i>b. le università e gli istituti universitari che secondo legge sull'aiuto alle università dell'8 ottobre 1999 hanno diritto a contributi;</i> <i>c. le scuole universitarie professionali autorizzate secondo la legge sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995;</i> <i>d. le alte scuole pedagogiche riconosciute dal diritto cantonale.</i> <p>²<i>La CTI valuta il diritto ai contributi di un centro di ricerca in base ai seguenti criteri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. l'attività di ricerca è l'obiettivo fondamentale del centro di ricerca;</i> <i>b. i responsabili e i proprietari dei centri di ricerca non ottengono vantaggi pecuniari dall'attività di questi ultimi;</i> <i>c. In termini di livello e qualità, l'attività di ricerca del centro di ricerca è comparabile a quella delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi;</i> <i>d. il centro di ricerca collabora regolarmente con scuole universitarie definite nel capoverso 1.</i>

	<p>Art. 10q (nuovo) Partecipazione dei partner attuatori (art. 16b cpv. 1 lett. d LPRI)</p> <p>¹Il partner attuatore si assume la metà dei costi di progetto complessivi ed è tenuto a versare in contanti l'equivalente di almeno il 10 per cento del contributo federale all'istituto avente diritto a contributi. In singoli casi, la CTI può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fissare una quota inferiore al 10 per cento qualora le capacità economiche del partner attuatore non siano sufficienti; b. fissare una quota superiore al 10 per cento qualora l'attività di ricerca svolta dagli aventi diritto ai contributi ha forte carattere di servizio. <p>²La CTI può fissare la partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto a una quota inferiore del 50 per cento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contempo promette un successo economico superiore alla media; b. i risultati previsti non giovino unicamente al partner attuatore, bensì anche a una vasta cerchia di utenti non ancora coinvolti nel progetto; o c. la partecipazione del partner attuatore, insieme a un finanziamento di terzi che non derivi da fondi della Confederazione, copre almeno la metà dei costi.
	<p>Art. 10r (nuovo) Progetti senza partner attuatori (art. 16b cpv. 2 LPRI)</p> <p>¹Studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali contribuiscono a una valutazione affidabile delle possibilità di valorizzazione economica dei risultati della ricerca nonché dei rischi ad essi legati. Tali studi sono effettuati in una prima fase di sviluppo con l'intento di convincere eventuali partner attuatori del potenziale economico dei risultati della ricerca.</p> <p>²I risultati dei progetti di cui al capoverso 1 consistono in particolare in: simulazioni computerizzate, modelli di calcolo, risultati di misurazioni sperimentali, dati statistici nonché rapporti su studi clinici e preclinici.</p> <p>³I progetti senza partner attuatori possono essere sostenuti al massimo per 18 mesi.</p>

Art. 10s (nuovo) Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo

(art. 16b cpv. 1 e 4 LPRI)

¹L'ammontare dei contributi per i progetti di ricerca applicata e sviluppo nonché la partecipazione dei partner attuatori sono definiti in base al totale dei costi di progetto computabili.

²Sono compresi nel totale dei costi di progetto computabili:

- a. i costi per il personale impiegato nel progetto nonché la retribuzione per prestazioni di terzi nell'ambito della ricerca connesse al progetto;
- b. i costi del materiale impiegato nel progetto;
- c. i costi per l'utilizzo di apparecchiature e impianti di produzione;
- d. altri costi di progetto quali le spese di viaggio, il materiale di consumo e i costi infrastrutturali.

³Non rientrano nel totale dei costi di progetto computabili i costi per:

- a. l'ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
- b. le certificazioni;
- c. l'immissione sul mercato.

⁴I contributi CTI coprono i costi degli aventi diritto ai contributi di cui al capoverso 2 lettera a. Inoltre, in via eccezionale, coprono i costi di cui alla lettera b. Sono previste deroghe qualora l'acquisto e l'utilizzo del materiale siano indispensabili per il buon esito del progetto.

⁵I contributi CTI coprono in ogni caso al massimo la metà del totale dei costi di progetto computabili. Sono fatti salvi i contributi CTI di grande entità stanziati per progetti di cui all'articolo 10q capoverso 2 lettere a e b nonché all'articolo 10r.

⁶I contributi per i costi indiretti di progetto (overhead) sono accordati unicamente alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica. Essi confluiscono nei contributi per i costi del personale.

⁷I dettagli relativi al calcolo dei contributi sono definiti nell'allegato.

	<p>Art. 10f (nuovo) Assegni per l'innovazione (Art. 16b LPRI)</p> <p>¹Le piccole e le medie imprese hanno la facoltà di richiedere un accredito (assegno per l'innovazione) alla CTI per l'elaborazione di un breve studio di fattibilità da parte di un istituto di ricerca di cui all'articolo 10p.</p> <p>²L'impresa stipula una convenzione di collaborazione con l'istituto di ricerca secondo l'articolo 10p. L'istituto di ricerca può riscuotere l'assegno per l'innovazione presso la CTI nell'ambito di un contratto secondo l'articolo 10y capoverso 1. La convenzione di collaborazione è parte integrante di tale contratto.</p> <p>³L'importo unitario massimo per assegno nonché l'importo complessivo sono definiti in base al decreto di finanziamento del Parlamento.</p> <p>⁴Un'impresa ottiene al massimo un assegno per l'innovazione ogni quattro anni.</p>
	<p>Art. 10u (nuovo) Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra gli istituti di ricerca e l'economia (art. 16c cpv. 3 LPRI)</p> <p>¹La CTI ha la facoltà, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra gli istituti di ricerca e l'economia, di sostenere reti di contatto mediante contributi qualora queste ultime servano agli istituti di ricerca e ai partner attuatori nell'ottica dello sviluppo di innovazioni basate sulla scienza.</p> <p>²I contributi possono essere accordati per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. intermediazione di informazioni sul sapere disponibile negli istituti di ricerca in materia di concentrazione di competenze e risorse in campi rilevanti in termini di innovazione; b. promozione del flusso di informazioni tra economia e istituti di ricerca in loco presso le imprese per rispondere alle esigenze di queste ultime in materia di soluzioni basate sulla scienza; c. sostegno alle imprese in sede di elaborazione di accordi sulla proprietà intellettuale e la valorizzazione dei risultati dei progetti. <p>³La CTI fissa con i responsabili delle reti di contatto, nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 10y capoverso 1, un limite di spesa annuo nell'ambito dei fondi disponibili. Essa considera inoltre altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi a favore della rete in questione.</p>

	<p>Art. 10v (nuovo) Imprenditoria basata sulla scienza (art. 16c cpv. 1 LPRI)</p> <p>¹La CTI può sostenere mediante contributi programmi di sensibilizzazione al tema dell'imprenditoria e programmi formativi per giovani imprenditori.</p> <p>²Le condizioni per il sostegno dei programmi di cui al capoverso 1 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli istruttori possiedono un'esperienza imprenditoriale pratica di successo; e b. gli operatori dei programmi definiscono criteri chiari in base ai quali sono selezionati i partecipanti. Tali criteri riguardano in particolare l'impegno dei partecipanti e la qualità del loro piano imprenditoriale. <p>³La CTI definisce con gli operatori di programmi che intende sostenere un limite di spesa massimo nell'ambito dei fondi disponibili.</p>
	<p>Art. 10w (nuovo) Costituzione e sviluppo di imprese basate sulla scienza (art. 16c cpv. 2 LPRI)</p> <p>¹I giovani imprenditori possono ottenere supporto, consulenza e coaching da parte della CTI alle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la sede dell'impresa si trova in Svizzera oppure il luogo di costituzione dell'impresa è la Svizzera; b. la tecnologia o il piano imprenditoriale presenta un carattere innovativo; c. è disponibile una strategia in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei possibili risultati; d. il prodotto o il servizio presenta un importante potenziale di mercato; e. il gruppo costitutivo mostra un grande impegno verso il progetto e dispone delle competenze necessarie per l'attuazione. <p>²La CTI stipula un contratto con il giovane imprenditore in base alle disposizioni di cui all'articolo 10y capoverso 1 lettera a. Tale contratto definisce, in particolare, gli obiettivi intermedi nonché gli obblighi dell'avente diritto.</p>

	<p>Art. 10x (nuovo) Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo (art. 16f cpv. 1 LPRI)</p> <p>¹La domanda di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la descrizione del progetto; b. il totale dei costi di progetto previsti, elencati per anno secondo le categorie definite dall'articolo 10s capoverso2; c. il contributo CTI richiesto; d. le prestazioni proprie dei partner attuatori. <p>²La descrizione del progetto costituisce una base esaustiva su cui effettuare la valutazione a livello economico e scientifico dei lavori previsti. Essa fornisce informazioni in particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il livello innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della tecnologia nonché in relazione alla situazione di concorrenza sul mercato; b. la pianificazione dell'iter di progetto, gli obiettivi quantitativi e il programma di attuazione per il raggiungimento dell'utilità economica; c. le risorse personali e materiali necessarie per l'attuazione del progetto; d. le competenze del richiedente necessarie per la riuscita del progetto.
	<p>Art. 10y (nuovo) Concessione di misure di promozione, valorizzazione dei risultati della ricerca, obbligo di segretezza (art. 16f cpv. 1 e art. 28a cpv. 1 let. c LPRI)</p> <p>¹Qualora approvi una domanda di contribuzione o un'altra misura di promozione, la CTI stipula un contratto con il richiedente. Tale contratto disciplina in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'oggetto e la portata della misura di promozione; b. gli obblighi dell'avente diritto segnatamente per quanto riguarda la stesura di rapporti e la contabilità. <p>²I partner attuatori hanno il diritto alla valorizzazione e all'impiego dei risultati derivanti dal progetto sostenuto dalla CTI nonché alla proprietà intellettuale. Le deroghe sono disciplinate dal capoverso 3.</p> <p>³Se la CTI vincola lo stanziamento di contributi alla condizione che il partner ricercatore e il</p>

	<p><i>partner attatore abbiano stipulato una convenzione sulla proprietà intellettuale e sul diritto di valorizzazione, tale convenzione è parte integrante del contratto di cui al capoverso 1. La convenzione definisce in particolare le deroghe alle disposizioni di cui al capoverso 2 nonché le eventuali pretese di risarcimento.</i></p> <p><i>⁴I partner attuatori e i partner ricercatori regolano l'obbligo di segretezza per quanto riguarda i contenuti del progetto. Il richiedente trasmette tale regolazione alla CTI prima di stipulare il contratto di cui al capoverso 1. L'obbligo di segretezza favorisce la concorrenza e, in particolare, l'utilizzo dei diritti immateriali da parte dei partner attuatori.</i></p> <p><i>⁵Occorre informare la CTI se, in relazione a un progetto, vengono effettuati domande, rilasci o pubblicazioni di brevetto.</i></p>
	<p>Art. 10z (nuovo) Programmi e progetti internazionali (art. 16d e 16f cpv. 2 e 3 LPRI)</p> <p><i>¹L'UFFT prepara le basi per le convenzioni sulla partecipazione a programmi internazionali nell'ambito dell'innovazione.</i></p> <p><i>²L'UFFT partecipa all'elaborazione e alla concezione di attività di promozione in seno a organi internazionali.</i></p> <p><i>³La CTI partecipa alla valutazione di progetti internazionali, nei limiti delle sue competenze, in seno a commissioni internazionali. Essa valuta progetti, emette raccomandazioni e decide in merito alla concessione di contributi CTI a partner ricercatori svizzeri.</i></p> <p><i>⁴L'UFFT promuove lo scambio di informazioni sui programmi internazionali laddove ciò non rientri nelle competenze della CTI.</i></p>
<p>Sezione 4: Politica di ricerca, pianificazione</p> <p>(art. 20 a 27 LR)</p> <p>Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca</p> <p>¹ Il DFI fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.</p> <p>² Svolge le consultazioni secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge.</p>	<p>Sezione 4: Politica di ricerca, pianificazione</p> <p>(art. 20–27 LR)</p> <p>Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca</p> <p>¹ Il DFI fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.</p> <p>² <i>Il DFI e il DFE svolgono</i> le consultazioni secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge <i>nei loro rispettivi settori di competenza.</i></p>

<p>Art. 12 Programmi pluriennali</p> <p>¹ Gli organi della ricerca informano, nei loro programmi pluriennali, sulle attività previste nella prossima legislatura, in particolare su:</p> <ol style="list-style-type: none"> gli scopi principali e le priorità che hanno stabilito e la loro concordanza con le finalità della politica svizzera di ricerca; la ripartizione dei loro mezzi finanziari in comparazione con l'attività finora svolta; il modo di coordinamento delle loro attività di cui agli articoli 17 e 18 della legge; le ripercussioni a livello del personale e a livello finanziario. <p>² La Segreteria di Stato fissa il termine entro il quale le istituzioni di promovimento della ricerca devono presentare i loro programmi pluriennali.</p> <p>³ I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la pianificazione secondo la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università.</p>	<p>Art. 12 Programmi pluriennali</p> <p>¹ Gli organi della ricerca informano, nei loro programmi pluriennali, sulle attività previste nella prossima legislatura, in particolare su:</p> <ol style="list-style-type: none"> gli scopi principali e le priorità che hanno stabilito e la loro concordanza con le finalità della politica svizzera di ricerca; la ripartizione dei loro mezzi finanziari in comparazione con l'attività finora svolta; il modo di coordinamento delle loro attività di cui agli articoli 17 e 18 della legge; le ripercussioni a livello del personale e a livello finanziario. <p>² La Segreteria di Stato fissa il termine entro il quale le istituzioni di promovimento della ricerca devono presentare i loro programmi pluriennali e <i>l'UFFT fissa tale termine per la CTI.</i></p> <p>³ I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la pianificazione secondo la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università.</p>
<p>Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali</p> <p>¹ Ogni organo della ricerca verifica, all'atto dell'allestimento della pianificazione annua secondo l'articolo 27 della legge, la validità del suo programma pluriennale.</p> <p>² Comunica al DFI i motivi per i quali sono necessarie modificazioni.</p>	<p>Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali</p> <p>¹ Ogni organo della ricerca verifica, all'atto dell'allestimento della pianificazione annua secondo l'articolo 27 della legge, la validità del suo programma pluriennale.</p> <p>² <i>L'organo della ricerca</i> comunica al DFI e <i>la CTI al DFE</i> i motivi <i>rispettivi</i> per i quali sono necessarie modificazioni.</p>
<p>Art. 14 Piano di ripartizione delle istituzioni di promovimento della ricerca</p> <p>Il piano di ripartizione indica il modo in cui, nel corso del prossimo anno, devono essere utilizzati i fondi; gli importi sono espressi in franchi e in percentuale dell'onere complessivo; a titolo di comparazione, devono essere menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La ripartizione prevista dev'essere motivata.</p>	<p>nessuna modifica</p>

Sezione 5: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca

(art. 28a, 31 e 31a LR)

Art. 15 Rapporti

¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera presentano al DFI, per il rapporto di gestione, un rapporto sommario della loro attività.

² Le istituzioni di promovimento della ricerca includono nei loro programmi pluriennali un rapporto su attività finanziate con risorse federali durante i quattro anni precedenti.

Art. 15a Proprietà intellettuale

¹ Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni relative al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti:

- a. i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengono all'istituzione per la quale il ricercatore lavora;
- b. il ricercatore che nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione ottiene risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne l'istituzione per la quale lavora;
- c. il ricercatore e l'istituzione per la quale lavora si impegnano a non compromettere lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante pubblicazioni anticipate o in altro modo;
- d. se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi dell'articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni;
- e. se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall'annuncio da parte del ricercatore, quest'ultimo può chiedere il rtrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- f. se nell'esercizio di un'attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'istituzione sostenuta dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Le disposizioni di cui alle lettere b–e sono applicabili per analogia.

² Se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vincolati allo stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la restituzione.

nessuna modifica

Art. 15a Proprietà intellettuale

¹ Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni relative al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti:

- a. i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengono all'istituzione per la quale il ricercatore lavora;
- b. il ricercatore che nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione ottiene risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne l'istituzione per la quale lavora;
- c. il ricercatore e l'istituzione per la quale lavora si impegnano a non compromettere lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante pubblicazioni anticipate o in altro modo;
- d. se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi dell'articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni;
- e. se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall'annuncio da parte del ricercatore, quest'ultimo può chiedere il rtrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- f. se nell'esercizio di un'attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'istituzione sostenuta dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. *Ne sono esclusi i progetti di ricerca applicata e di sviluppo di cui all'articolo 10o.* Le disposizioni di cui alle lettere b–e sono applicabili per analogia.

² Se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vincolati allo stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la restituzione.

<p>Sezione 6: Entrata in vigore</p> <p>Art. 16</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1985.</p>	<p>Sezione 6: Entrata in vigore</p> <p>Art. 16</p> <p>La presente <i>modifica</i> entra in vigore il.....</p>
	<p>Sezione 7: Diritto previgente: abrogazione</p> <p><i>L'ordinanza d'esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatori intese a combattere le crisi e a procurare lavoro è abrogata.</i></p>
<p>Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2008</p> <p>Per l'anno 2009 vige quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009; b. i contributi sono versati in un'unica rata entro la fine dell'anno. 	<p>Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2008</p> <p>Per l'anno 2009 vige quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009; b. i contributi sono versati in un'unica rata entro la fine dell'anno. <p><i>della modifica del</i></p>
	<p><i>Allegato</i></p> <p><i>(art. 10s cpv. 7)</i></p> <p><i>Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo</i></p> <p><i>1. Le seguenti categorie di personale sono computabili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) responsabile di progetto;</i> <i>b) sostituto responsabile di progetto;</i> <i>c) scienziato con esperienza;</i> <i>d) collaboratore scientifico;</i>

e) tecnico, programmatore.

2. I costi del personale sono composti dal salario lordo (inclusa la 13^a mensilità) e dalle prestazioni sociali. Nel settore PF, la quota del datore di lavoro pari al 14 per cento per prestazioni sociali viene computata addizionalmente.

3. Per le rispettive categorie di personale vale il seguente importo massimo orario (con o senza overhead):

<i>Categorie</i>	<i>Tariffa A (con overhead)</i>	<i>Tariffa B (senza overhead)</i>
<i>Responsabile di progetto</i>	<i>CHF 148.-</i>	<i>CHF 105.-</i>
<i>Sostituto responsabile di progetto</i>	<i>CHF 127.-</i>	<i>CHF 87.-</i>
<i>Scienziato con esperienza</i>	<i>CHF 105.-</i>	<i>CHF 71.-</i>
<i>Collaboratore scientifico</i>	<i>CHF 84.-</i>	<i>CHF 60.-</i>
<i>Tecnico, programmatore</i>	<i>CHF 74.-</i>	<i>CHF 54.-</i>

Tariffa A: È applicata per scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (overhead).

Tariffa B: È applicata per scuole universitarie senza contabilità analitica e per centri di ricerca senza scopo di lucro.

4. La quantità massima di ore lavorative computabili è:

- a) 152 ore lavorative per persona e mese;*
- b) 1824 ore lavorative per persona e anno.*